CONVENZIONE

fra la

Repubblica e Cantone Ticino

rappresentata dal Dipartimento delle istituzioni,

(denominato in seguito Cantone)

e la

RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

(denominata in seguito RSI);

Richiamata

- la Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40);
- la Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10);
- la Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPCC; RS 520.1);
- la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 834.1) del 25 febbraio 1952;
- la Legge sulla protezione della popolazione (LProtPop; RL 500.100) del 26 febbraio 2007;
- la Legge sulla protezione civile (LPCi; RL 520.100) del 26 febbraio 2007;
- il Regolamento d'applicazione sulla legge della protezione della popolazione (RProtPop; RL 520.110) del 18 ottobre 2017;
- la Concessione per la SSR (Concessione SSR) del 29 agosto 2018;
- la Risoluzione governativa n. 5606 del 10 dicembre 2015 che definisce la composizione e i ruoli della Commissione cantonale della protezione della popolazione (CCPP);
- la Risoluzione governativa n. 392 del 1 febbraio 2017 con la quale si rinnova l'organico della CCPP;

valutato

- il rapporto finale dell'esercizio internazionale di catastrofe "ODESCALCHI" tenutosi dal 19 al 22 giugno 2016;
- le risorse in mezzi e personale della RSI e la sua dotazione tecnica;

considerato il mandato di servizio pubblico affidato alla SSR e

riconosciuto il ruolo istituzionale della RSI,

si conviene quanto segue:

1. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può valersi della collaborazione della RSI.
2. La chiamata in servizio, la coordinazione, come pure la formazione sono di responsabilità del Servizio comunicazione della Polizia cantonale.
3. Il mandato assegnato alla RSI comporta gli obblighi esplicitati nel mandato di prestazioni allegato alla presente convenzione, che è parte integrante della stessa.
4. Il subappalto della prestazione, senza l'accordo preventivo dello SMCC, è vietato.
5. Il Canton Ticino prende a carico gli oneri finanziari derivanti dalla formazione ed eventuali esercitazioni da lui organizzate, escluse eventuali diarie supplementari previste dalla LIPG.
6. L'eventuale attribuzione di ulteriori compiti che esulano da quanto contemplato nel mandato di prestazioni imporrà la modifica dello stesso.
7. La presente convenzione entra in vigore il 1° marzo 2019 per la durata di 10 anni, in seguito si rinnova tacitamente di anno in anno.
8. La presente convenzione può essere disdetta da entrambe le parti con un anno di preavviso dalla scadenza, al più presto il 28 febbraio 2028.
9. La presente convenzione è redatta in due esemplari originali. Ognuna delle parti riceve un esemplare originale per i suoi atti.
10. Il foro competente in caso di controversie giudiziarie è Bellinzona.
11. Tutte le comunicazioni formali fra il Cantone e la RSI relative all'applicazione della presente convenzione devono essere indirizzate alla Stato maggiore cantonale di condotta c/o il Servizio comunicazione della Polizia cantonale, rispettivamente al Settore immobili, sanità e sicurezza della RSI.

Per la Repubblica e Cantone Ticino

Il Direttore del
Dipartimento delle istituzioni:

Norman Gobbi

Il Comandante della
Polizia cantonale:

Matteo Cocchi

Bellinzona, il 18.03.2019

Ratificata con risoluzione governativa del Consiglio di Stato n° 796 del 13 febbraio 2019.

Per la RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

Il Direttore RSI:

Maurizio Canetta

Il Responsabile Finanze e Amministrazione:

Giuseppe Gallucci

Comano, il 18.3.2019

Mandato di prestazioni RSI

(Supporto allo Stato maggiore cantonale di condotta)

1. AMBITO GENERALE

Di fronte ad eventi particolari, la gestione della situazione da parte dello Stato deve tener conto di una informazione istituzionale adeguata alla situazione. Essa è parte della condotta dell'azione.

Per garantire il successo dell'informazione è indispensabile che gli organi di condotta dispongano di mezzi e persone ad essa dedicata, che conoscano da un lato la particolarità del vettore, gli adattamenti necessari alla situazione e che per quanto riguarda i contenuti e la tempistica si attengano diligentemente alle indicazioni degli organi di condotta ai quali sottostà la responsabilità delle informazioni istituzionali divulgate.

2. OGGETTO DEL MANDATO DI PRESTAZIONI

In caso di eventi particolari lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC), per quanto riguarda l'ambito della comunicazione, si può avvalere della collaborazione della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI).

In particolare essa garantisce il personale e i mezzi tecnici necessari per la redazione, produzione e divulgazione di messaggi istituzionali e informativi dello SMCC e dell'Autorità cantonale. I vettori di emissione sono i messaggi radio, su richiesta dello SMCC e in base alla disponibilità della RSI, possono anche essere trasmessi via web, sui canali tv e i canali social.

Sulla base della situazione e del personale a disposizione dello SMCC il capo distaccamento RSI (vedi punto 3.1.1), in accordo con il Responsabile della comunicazione dello SMCC, può valutare la pubblicazione di informazioni attraverso i propri canali multimediali.

Accanto a quanto convenuto in questo mandato di prestazione, la RSI continua evidentemente ad assolvere i suoi doveri di informazione e approfondimento giornalistico attraverso i consueti vettori seguendo le proprie Direttive editoriali. Tale compito non potrà essere svolto dal personale impiegato allo SMCC.

3. RISORSE

3.1 Personale

3.1.1 Distaccamento

Viene costituito un Distaccamento di personale RSI (di seguito Distaccamento RSI), composto da almeno:

- 1 capo distaccamento, con funzione complementare di:
  - persona di collegamento con lo SMCC;
  - coordinatore del distaccamento;
  - capo edizione, in caso di impiego prolungato.
- 5 redattori / sostituti capo distaccamento.

Gli stessi verranno chiamati in servizio in base alla loro reperibilità e in maniera funzionale alle necessità operative.

I nominativi, così come qualsiasi modifica nella composizione del Distaccamento RSI, vengono ratificati dal Consiglio di Stato, dopo valutazione da parte della Polizia.

In base alla necessità dello SMCC e alla disponibilità della RSI, può essere messo a disposizione ulteriore personale di produzione. Esso non fa parte del Distaccamento RSI, verrà eseguito un controllo personale di sicurezza e sarà sottoposto all'obbligo di confidenzialità.

3.1.2 Incorporazione

Qualora il personale del Distaccamento non fosse già incorporato in una Organizzazione di Protezione civile, gli stessi dovranno sottoporsi ad un ciclo di reclutamento con relativa visita medica della durata di 1 giorno.

Se non già astretti al servizio di PCi, i componenti il Distaccamento RSI devono prestare servizio quali militi volontari, secondo l'art. 15 LPPC. Devono quindi rispondere a tutti i requisiti stabiliti per il reclutamento (cittadinanza svizzera, idoneità al servizio ed età inferiore ai 60 anni).

3.1.3 Subordinazione e attribuzione

Il Distaccamento RSI è subordinato direttamente al Distaccamento cantonale di Protezione civile e attribuito al Responsabile della comunicazione dello SMCC ai sensi dell'art. 10, cpv. 4 della LPCi.

Durante l'istruzione e l'impiego i militi non operano a favore della RSI ma in qualità di astretti al servizio PCi, rispettando quindi le rispettive norme vigenti.

3.1.4 Dimissioni

Le dimissioni di un milite dal Distaccamento RSI possono avvenire per i seguenti motivi:

- dimissioni del dipendente da RSI;
- cambio di ruolo del dipendente all'interno di RSI;
- mancato interesse da parte del milite.

Qualora uno di questi casi dovesse realizzarsi, RSI è responsabile della sostituzione così da garantire l'effettivo come da pt. 3.1.1. La/il sostituto non deve necessariamente già essere incorporato nella PCi.

RSI, qualora il suo dipendente desse disdetta dal suo posto di lavoro, si riserva comunque la possibilità, nel caso in cui la nuova posizione professionale fosse compatibile con i compiti del Distaccamento, di confermare il milite all'interno dello stesso, previo accordo con il Responsabile della comunicazione dello SMCC.

3.2 Mezzi tecnici

La RSI mette a disposizione del Distaccamento RSI il materiale tecnico necessario per redigere, produrre ed emettere i messaggi radiofonici istituzionali e informativi dell'Autorità cantonale, confacentemente all'impiego, così come i mezzi per il suo trasporto.

La RSI garantisce la prontezza del materiale 365 giorni all'anno, h24. Esso sarà stoccato presso la Ricezione del Centro di produzione RSI di Comano o, dalla sua messa in esercizio, allo studio radio protetto nella struttura di condotta del Consiglio di Stato.

4. OPERATIVITÀ

4.1 Istruzione

L'istruzione dei collaboratori della RSI facenti parte del Distaccamento è di competenza dello SMCC. Nel computo massimo dei giorni annuali previsti, essa non comprende eventuali formazioni specifiche organizzate dalla RSI, come ad esempio formazioni permanenti ordinarie svolte dalle categorie professionali presenti nel Distaccamento.

4.1.1 Corso di base

I nuovi collaboratori del Distaccamento RSI sono tenuti a svolgere un corso di base modulare della durata di almeno due giorni, eventualmente frazionati.

Il Corso di base viene organizzato ogniqualvolta vi sia un numero sufficiente di partecipanti. Parte di esso può essere svolto all'interno dell'annuale corso di ripetizione.

L'anno d'assolvimento del Corso di base non dispensa dalla partecipazione all'annuale Corso di ripetizione.

4.1.2 Corsi di ripetizione

Nell'ambito di Corsi di ripetizione della durata minima di tre giorni, eventualmente frazionati, il Distaccamento RSI svolgerà l'annuale istruzione permanente. Eventuali esercitazioni sono da prevedersi all'interno di queste giornate, durante le quali è da prevedere un controllo del funzionamento del materiale tecnico necessario per le attività richieste agli astretti al servizio della RSI.

4.2 Prontezza

4.2.1 Personale

Il personale del Distaccamento RSI è chiamato in servizio dal Servizio comunicazione della Polizia cantonale (Polizia).

Per i corsi d'istruzione essa è pianificata secondo la tabella dei corsi PCi e concordata con il capo distaccamento RSI.

Per gli impieghi i militi del Distaccamento RSI vengono allarmati contemporaneamente attraverso il sistema MOMENTUM, o un sistema alternativo. Vale il principio della risposta volontaria. Nella pianificazione delle vacanze, delle trasferte di lavoro e della quotidianità, il Disponente RSI responsabile per la loro pianificazione terrà conto del fatto che almeno una persona deve essere disponibile per entrare in servizio.

I responsabili delle testate e i capi edizione devono permettere al personale del Distaccamento impegnato in redazione di entrare in servizio in caso di allarme.

4.2.2 Mezzi tecnici

La RSI è responsabile affinché i mezzi tecnici per la redazione, la produzione, la diffusione e gli studi d'emissione previsti in caso di attivazione del Distaccamento RSI siano a disposizione funzionanti e pronti ad essere impiegati 365 giorni all'anno, h24.

4.2.3 Gradi di impiego Distaccamento RSI (GPD-RSI)

GPD-RSI	Tempo di messa in onda	Personale
I Prontezza ordinaria	Secondo pianificazione	Attività personali o professionali ordinarie
II Prontezza normale	2h	Tempo di raggiungimento RSI 60'
III Prontezza accresciuta	1h	Presso i centri di produzione RSI, pronti alla partenza
IV In produzione	30'	Presso lo studio d'emissione, operativi
V On air	Pochi minuti	Presso lo studio d'emissione

4.3 Impiego

4.3.1 Il capo Distaccamento RSI

Il capo Distaccamento RSI funge da persona di contatto per il Responsabile della comunicazione dello SMCC, in particolare al di fuori dei periodi di crisi.

In collaborazione con il Responsabile della comunicazione dello SMCC coordina e pianifica la formazione del Distaccamento RSI.

4.3.2 Membri del Distaccamento RSI

Il personale del Distaccamento RSI entra in servizio secondo quanto indicato (numero, luogo e orario).

Supportano e consigliano il Responsabile della comunicazione del SMCC per quanto riguarda le comunicazioni istituzionali e informative dell'Autorità cantonale.

Sono parte integrante della Cellula della comunicazione e, pertanto, dello SMCC e prestano quindi la loro opera presso lo SMCC oppure presso lo studio di emissione.

Fungono da persona di contatto tra lo SMCC e la redazione RSI e comunicano le informazioni secondo quanto indicato dal Responsabile della comunicazione del SMCC. In nessun caso sono autorizzati a fornire informazioni supplementari se non esplicitamente concordato con il Responsabile della comunicazione del SMCC.

La cadenza dell'informazione è decisa dal Responsabile della comunicazione dello SMCC.

4.3.3 Studi d'emissione

Per principio gli studi di emissione vengono determinati da RSI. Il personale del Distaccamento RSI entrato in servizio informa lo SMCC sull'ubicazione e su eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi.

4.3.3.1 Posto comando CdS

Qualora risultasse necessario assicurare l'emissione dal PC CdS, la RSI dovrà mettere a disposizione il personale tecnico formato al fine di garantire il funzionamento dello studio.

4.3.4 Informatica

Se l'impiego è svolto da immobili gestiti dal Cantone, il Consiglio di Stato garantisce al personale RSI l'accesso informatico alle reti di sua proprietà attraverso i mezzi informatici del Cantone, così che sia possibile l'accesso da terminale remoto ai servizi SRG SSR (via WPaaS, o mezzi sostitutivi futuri).

4.4 Analisi post-impiego (API)

Il personale coinvolto dall'impiego, compreso quello non facente parte del Distaccamento RSI, alla fine dell'impiego partecipa attivamente a un API secondo le modalità indicate dal Responsabile della comunicazione del SMCC.

5. FINANZE

5.1 Formazione e esercitazioni

Le spese di formazione e di esercitazione del Distaccamento RSI sono a carico del Cantone, a seguire le voci di conto interessate:

- istruttori;
- vitto e alloggio;
- materiale necessario per il corso;
- costi del personale richiesto dallo SMCC e non facente parte del Distaccamento RSI (vedi punto 3.1.1) secondo il tariffario allegato.

5.2 Distaccamento RSI

Le giornate di istruzione e di impiego sono considerate servizio PCi. I militi ricevono soldo, vitto e alloggio. Il milite riceve la carta di compensazione d'indennità e perdita guadagno (IPG) direttamente dal Servizio d'istruzione della PCi.

5.3 Mezzi

5.3.1 Immobili

- Il Consiglio di Stato si fa carico dei costi d'affitto, di manutenzione, di esercizio e necessari a garantire la prontezza degli immobili di sua competenza (comparto Polizia Cantonale, Studio d'emissione protetto, ecc.);
- La RSI si fa carico di eventuali costi d'affitto, dei costi di manutenzione, di esercizio e necessari a garantire la prontezza degli immobili di sua competenza (Studi di produzione RSI di Comano, rispettivamente Besso, studio protetto esterno alle strutture cantonali, ecc.);
- Il Cantone provvede alla realizzazione di spazi da adibire a Studio d'emissione protetto nel comparto del PC CdS e lo mette gratuitamente a disposizione della RSI. La RSI potrà usufruire di tali spazi in modo autonomo per esercitazioni interne o, più in generale, quale studio di riserva per ovviare all'inutilizzabilità degli studi di Comano e Besso.

5.3.2 Tecnica

L'acquisto, la manutenzione, il rinnovo e l'aggiornamento dei mezzi di produzione e di manutenzione necessari per assolvere quanto previsto da questo mandato di prestazione è completamente a carico di RSI. È compreso il materiale tecnico e l'arredamento dello studio radio protetto che sarà realizzato e installato presso il PC protetto.

6. CONTROLLING

Il Responsabile della comunicazione dello SMCC, vigila sull'applicazione di questo mandato e, per il tramite del Capo dello SMCC, riferisce direttamente al Direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) e al Direttore della RSI.

Il Responsabile della comunicazione dello SMCC allestisce annualmente, con il capo distaccamento RSI, un rapporto comprensivo di:

6.1 Risorse umane

- distinta annuale del personale implicato nella formazione di perfezionamento e continua;
- rendiconto dei giorni computati quali corsi di ripetizione o interventi d'urgenza.

6.2 Risorse tecniche

- modello di distribuzione del materiale sul comprensorio di intervento;
- distinta materiale presente e sostituito.

6.3 Prontezza del dispositivo

- rapporto sulle prove di allarme effettuate;
- rapporto sugli allarmi e gli interventi gestiti;
- rapporto sulle formazioni ed esercitazioni svolte.

7. OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ

I militi del Distaccamento RSI, cosi come eventuale personale supplementare messo a disposizione da RSI su espressa richiesta dello SMCC, sottostanno all'obbligo di confidenzialità. Ciò significa che qualsiasi situazione o informazione di cui essi vengono a conoscenza durante l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito dell'impiego del distaccamento RSI dello SMCC non possono essere divulgati e sono coperti dal segreto d'ufficio, che prosegue anche dopo il proscioglimento degli obblighi di Protezione civile.

Il Cantone può far sottoscrivere un accordo di confidenzialità al personale RSI chiamato ad intervenire nell'ambito dei lavori di comunicazione dello SMCC.

RSI è scaricata da qualsiasi responsabilità riguardo eventuale personale supplementare messo a disposizione da RSI su espressa richiesta dello SMCC.

Allegato: tariffario RSI